

**Data:** San Vito di Negrar, 7 Maggio 2022**Documento n°:** 2.7**Oggetto:** Decisione n.4 dei Commissari Sportivi**Ora:** 18:00**Da** Collegio CCSS**A** CONCORRENTE n. 5 LOCATELLI Massimiliano – Lic. N. 80244

Direttore di Gara

Segreteria di Gara

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto n. 5 del Direttore di Gara (doc. 3.7), nel quale si segnala un comportamento scorretto da parte di un soggetto del servizio di assistenza riconducibile per orari e posizione all'equipaggio n. 5 LOCATELLI /GREGORI.

Presa visione del documento allegato al rapporto del Direttore di Gara da parte degli Ufficiali di gara – Giudici di merito Marco Garbin lic. 243182 e Mattia Garbin lic. 483687 in cui sono descritti i fatti. Sentito telefonicamente il Giudice Marco Garbin che si è dichiarato disponibile ad accettare le scuse. avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

**Equipaggio N°5 –:** LOCATELLI /GREGORI**Concorrente:** LOCATELLI Massimiliano – Lic. N. 80244**Data e ora:** .07.05.2022 alle 11:50**Luogo:** VAGGIMAL nelle vicinanze di Start PS 7**Fatto:** comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dei citati Ufficiali di gara Giudici di merito Marco Garbin lic. 243182 e Mattia Garbin lic. 483687.**Violazione:** presunta violazione dell'art. 227.4 - COMPORTAMENTO SCORRETTO in relazione all'art. 90 RSN**Visti gli articoli di riferimento:** RSN 2022 Art. 210.3 III, Art. 228 227.4 - COMPORTAMENTO SCORRETTO in relazione all'art. 90 RSN**Decisione:** ammonizione con diffida.**Motivazione:** .

Sentito il concorrente Sig. Massimiliano Locatelli il quale rilascia dichiarazione scritta che si allega al presente atto in cui si scusa dell'accaduto, si dichiara personalmente estraneo ai fatti che ignorava fino alla convocazione dei CCSS e che comunque ha collaborato alla ricostruzione dei fatti individuando il colpevole nel Sig. Fabrizio Borra (lic. 468572). Le parti si sono incontrate ed il Sig. Borra ha rivolto le sue scuse ai Sig.ri Garbin e le stesse sono state accettate.

Per questi motivi, al concorrente pur essendo riconosciuta la responsabilità oggettiva di cui all'art. 90 RSN si riconoscono tutte le attenuanti del caso ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Il Concorrente è informato che avverso le predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

**I Commissari Sportivi**Sandra Paterni  
Presidente

Massimo Gotta

Stefano Fattorelli

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 4 dei Commissari Sportivi:Data: 07/05/22 Ora: 18.15 Firma: Esposto alle: ...h. 18,30